# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 20 gennaio 2025 n.9**

**Noi Capitani Reggenti**
**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194 e l'articolo 32 del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160;*
*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.71 adottata nella seduta del 27 dicembre 2024;*
*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*
*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, QUALITÀ DEI PRODOTTI E GARANZIE LEGALI E CONTRATTUALI

### CAPO I
### FINALITÀ

**Art. 1**
*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194, stabilisce le norme tecniche e applicative nonché le regolamentazioni volte a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di sicurezza e qualità dei prodotti, al fine di garantire idonee procedure di controllo per una migliore sorveglianza dei mercati, nonché per disciplinare le casistiche in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso ed in materia di garanzia legale e contrattuale post vendita, nel rispetto ed in attuazione dei principi di cui alle disposizioni del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160.

### CAPO II
### SISTEMA DEI CONTROLLI, ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E PROCEDURE SANZIONATORIE PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

**Art. 2**
*(Procedure di consultazione e coordinamento)*

1. Al fine di garantire un adeguato sistema di controlli interni volto ad una corretta applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del Decreto Delegato n.160/2024, l'Autorità di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Delegato n.160/2024, e gli Uffici della Pubblica Amministrazione di volta in volta

interessati e competenti per materia in relazione al singolo tipo di prodotto, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante almeno in via telematica, che consenta anche l'archiviazione e la consultazione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 3, sono stabiliti in una apposita conferenza fra i competenti uffici di cui al comma 1, convocata almeno una volta l'anno dalla Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio.

3. Alla conferenza di cui al comma 2, debbono essere invitate a partecipare e possono presentare osservazioni sia gli eventuali organismi di categoria della produzione e della distribuzione sia le associazioni dei consumatori e degli operatori economici, secondo le modalità definite dalla conferenza stessa.

**Art. 3**
*(Controlli)*

1. L'Autorità, di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Delegato n.160/2024, in collaborazione con gli Uffici della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, verifica che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

2. L'Autorità d'ufficio, ovvero su istanza degli Uffici della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1, e in ogni caso in cui abbia notizia di casi di pericolo per i consumatori e utenti può adottare, tra l'altro, le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:
   1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino alla fase dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita, qualora siano stabiliti nel territorio dello Stato;
   2) esigere le informazioni necessarie dalle parti interessate;
   3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove e analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
   1) richiedere l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, in lingua italiana, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
   2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
   1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente e in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
   1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
   2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto delegato , qualora non vi sia un rischio imminente od attuale per la salute e l'incolumità pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
   1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I relativi costi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave gli Uffici della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 trasmettono segnalazione all'Autorità di vigilanza affinché intraprenda le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, ad esclusione di quelle previste dalla lettera a).

**Art. 4**
*(Disposizioni procedurali)*

1. Ogni provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3 deve essere adeguatamente motivato, e deve contenere l'indicazione dei termini e delle modalità per ricorrere, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Delegato n.160/2024.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per l'incolumità pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti. Ove la denuncia sulla pericolosità del prodotto provenga da un'Associazione di consumatori, la stessa ha diritto di partecipare al procedimento.

**Art. 5**
*(Sorveglianza del mercato)*

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, gli Uffici della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 2, coordinati dall'Autorità di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Delegato n.160/2024, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

CAPO III
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

**Art. 6**
*(Prodotto difettoso)*

1. In applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Delegato n.160/2024, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, le quali devono essere adeguate alla

qualità e funzione del prodotto medesimo;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione;
d) la comparazione con gli altri esemplari della medesima serie.

2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

**Art. 7**
*(Esclusione della responsabilità)*

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 6, la responsabilità del produttore o del fornitore è comunque esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non è ascrivibile temporalmente al periodo in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento amministrativo vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

**Art. 8**
*(Messa in circolazione del prodotto)*

1. Il prodotto si considera messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene, anche, mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore, e in ogni caso in cui il prodotto esca dalla sfera di controllo del produttore o, in caso, del fornitore o del distributore.

**Art. 9**
*(Prova del difetto)*

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 6 il danneggiato, fatte salve ulteriori e più approfondite ricerche tecniche effettuabili nel corso del giudizio civile tramite la nomina di un consulente tecnico per la richiesta di risarcimento del danno, deve offrire la prova in ordine al difetto riscontrato e del danno in ogni sua componente nonché della connessione causale tra difetto e danno subito.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità ai sensi dell'articolo 7.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica di cui al comma 1 siano anticipate dal produttore o dal distributore convenuto in giudizio.

CAPO IV
GARANZIE LEGALI E CONTRATTUALI POST VENDITA

**Art. 10**
*(Criteri di individuazione di non conformità al contratto)*

1. Al fine di valutare il corretto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 19 del Decreto Delegato n.160/2024, i beni di consumo non sono ritenuti conformi al contratto se si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:
a) non sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) non sono conformi alla descrizione fatta dal venditore, anche nella fase anteriore alla conclusione del contratto, o non possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) non presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, anche se non incidono direttamente sull'utilizzabilità del bene, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) non sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
2. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
3. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con la diligenza adeguata alla propria professione;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere preventivamente e adeguatamente conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
4. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

**Art. 11**
*(Rapporti tra venditore e produttore. Diritto di regresso)*

1. Il venditore finale, dichiarato giudizialmente responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità valutato ai sensi dell'articolo 10 ed imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, può agire in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

**Art. 12**
*(Contenuti tecnico-formali della garanzia convenzionale)*

1. La garanzia di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato n.160/2024 deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la precisazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto delegato per i difetti di conformità e che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
2. La garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto durevole.
3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
4. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui al presente articolo rimane valida unicamente come garanzia ulteriore rispetto alla garanzia legale ed il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione nei limiti in essa contenuti.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 gennaio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI
*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
*Alessandro Bevitori*